



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, rappresentato e difeso dagli avvocati
Pietro Maria Mela C.F. MLEPRM70M10G580I e Pietro De Luca C.F.
DLCPTR57S28B202D, con domicilio eletto presso l'avvocato Iacopo Di Passio in
Firenze, via delle Mantellate n. 8;

contro

Casa s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Falorni C.F.
FLRFST57L04C101Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
dell'Oriuolo n. 20;

nei confronti di

Società Seli Manutenzioni Generali s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco De Marini C.F. DMRFNC75L16A794B, Barbara Savorelli C.F.
SVRBBR74B62F205K ed Ettore Nesi C.F. NSETTR77P27G713S, con domicilio
eletto presso l'avvocato Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;
Società Damiani - Holz&Ko s.p.a. e Società Stea Progetto s.r.l., non costituite in

giudizio;

J+S s.r.l., già Sering s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi C.F. LZZGRG74P20D862C, Damiano Lipani C.F. LPNDMN61T10H501V, Francesca Sbrana C.F. SBRFNC69S62L117U e Anna Mazzoncini C.F. MZZNNA77C52H501C, con domicilio eletto presso l'avvocato Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;

per l'annullamento

della decisione del Direttore generale n. 19 del 21.1.2016, comunicata il 28.1.2016, con la quale Casa s.p.a. ha aggiudicato in via definitiva all'a.t.i. controinteressata, con il relativo subraggruppamento di progettisti, l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione di un complesso edilizio per complessivi 88 alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del complesso di edilizia popolare;

di ogni altro atto connesso, inclusi il verbale di gara e le relazioni del gruppo di valutazione relative alla documentazione presentata dall'aggiudicataria in ordine ai requisiti dei progettisti incaricati e a giustificazione dell'offerta formulata;

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 del d.lgs. n. 104/2010, qualora stipulato nelle more del giudizio, con conseguente subentro del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori;

in subordine per la condanna al risarcimento dei danni arrecati al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori a titolo di mancato utile e di perdita curriculare, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nel caso di totale o parziale esecuzione dell'appalto da parte dell'a.t.i. controinteressata nel corso del giudizio;

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in ordine a detta istanza, mediante l'adozione di un provvedimento entro un termine congruo, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casa s.p.a., di Seli Manutenzioni Generali s.r.l. e di J+S s.r.l. (già Sering s.r.l.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Casa s.p.a. ha indetto, in data 21.9.2015, una gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e i lavori di costruzione di un complesso edilizio (88 alloggi di edilizia residenziale pubblica) in cemento armato (piani interrati e piano terra) e con pannelli strutturali in legno XLAM (per altri 6 piani fuori terra).

Il bando di gara prescriveva, relativamente alla progettazione esecutiva da affidare, che il progettista avesse svolto, negli ultimi 5 anni, almeno 1 servizio di progettazione strutturale di livello esecutivo riguardante un edificio analogo, e cioè “un edificio pluripiano realizzato con tecnologie costruttive con pannelli strutturali in legno XLAM”, nonché, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e architettura per la redazione di progetto esecutivo relativi a lavori appartenenti, tra l'altro, alla categoria S04 (strutture o parti di

strutture in muratura, legno, metallo), per un importo di euro 2.352.262 (paragrafo 7.2 A, punti 4.a e 4.b, del disciplinare di gara).

Sering s.r.l., capogruppo del subraggruppamento per la progettazione esecutiva con Stea progetto s.r.l., nella compagine con Seli Manutenzioni Generali, ha dichiarato il possesso dei predetti requisiti per mano dell'amministratore delegato e direttore tecnico Federico Pella.

Ad esito della gara, la commissione esaminatrice ha indicato, quale prima classificata, l'ATI Seli Manutenzioni Generali/Damiani Holz & co. s.p.a. (in relazione al ribasso offerto nella misura del 43%), seguita dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori.

Stante il sospetto dell'anomalia dell'offerta prima classificata e vista la necessità di acquisire un'adeguata dimostrazione del possesso dei requisiti imposti dal disciplinare (art. 7.2 A, lett. 4a e 4b) ai fini della progettazione esecutiva, la stazione appaltante ha nominato un gruppo di valutazione onde vagliare la documentazione integrativa resa in ordine al possesso dei requisiti dei progettisti incaricati, agli oneri di sicurezza ed all'analisi dei prezzi delle lavorazioni ed impiantistiche. L'organo collegiale, valutata la relazione descrittiva delle opere progettate, gli atti forniti e i documenti giustificativi di varie voci economiche dell'offerta, ha ritenuto la stessa nel complesso attendibile ed effettivamente sussistenti i requisiti richiesti per la progettazione esecutiva (documenti n. 4 e 5 allegati al ricorso).

A conclusione del procedimento il direttore generale di Casa s.p.a., con decisione n. 19 del 21.1.2016, ha aggiudicato in via definitiva l'appalto alla predetta ATI.

Avverso tale provvedimento e gli atti connesso il ricorrente è insorto deducendo:

1) Violazione del bando e del disciplinare di gara; eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento di fatto. Secondo la ricorrente l'aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara in quanto:

A) Il requisito dell'avvenuto espletamento, negli ultimi 5 anni, di progettazione esecutiva riguardante un edificio analogo in pannelli strutturali in legno XLAM (paragrafo 7.2 A, punto 4.b del disciplinare di gara) è stato dichiarato dalla controinteressata (documento n. 8 allegato al ricorso), la quale ha documentato, a mezzo di relazione descrittiva, di avere svolto tra il 2013 e il 2015 prestazioni professionali di categoria S.04, per la progettazione di edificio analogo (complesso Atrium di Parma, composto da 6 edifici), per un importo dei lavori, quanto alle opere strutturali S.04, pari ad euro 1.399.500; tuttavia, dai certificati di collaudo concernenti i 6 edifici dell'Atrium di Parma, risulta che la progettazione e il calcolo delle strutture in legno è stata curata, per gli edifici n. 1, 2 e 3, dall'ingegner Roberto Nodari della Albertani Corporate s.p.a., e per gli edifici 4, 5 e 6, congiuntamente dall'ingegner Nodari e dall'ingegner Fausto Pella. Pertanto Sering s.p.a. ha vantato come interamente propria un'esperienza professionale in realtà che le apparteneva in misura minoritaria (come risulta dal documento n. 9, il collaudo statico riguarda anche il progetto delle strutture in legno dell'ingegner Nodari, il quale ha firmato in via esclusiva la relazione tecnica esplicativa e di calcolo delle strutture in legno dell'edificio 1, la relazione di calcolo strutturale, la relazione sui materiali e il piano di manutenzione dell'edificio 2 e 3).

B) Inoltre la capogruppo Sering s.r.l. ha vantato, quanto ai servizi di progettazione esecutiva dell'ultimo decennio, l'avvenuto svolgimento di servizi per euro 2.618.748 di lavori, ma tale importo non viene raggiunto, non potendosi considerare le prestazioni professionali riguardanti i citati edifici n. 1, 2 e 3.

C) L'Atrium di Parma non ha le caratteristiche dell'edificio pluripiano con struttura XLAM, cui fa riferimento il disciplinare di gara: esso ha 2 piani fuori terra (mentre la costruzione oggetto di gara è composta da una torre di sei piani fuori terra con pannelli strutturali XLAM e due piani interrati) e, seppure prevede l'utilizzo di pannelli XLAM, li impiega difformemente dal progetto posto a base di gara, non

ha la struttura in XLAM richiamata nella lex specialis di gara (caratterizzata dall'assenza di pilastri e travi infisse).

2) Violazione degli artt. 252 e 253 (rectius: 263) del d.p.r. n. 207/2010 e della lex specialis di gara; eccesso di potere per carenza di istruttoria.

A) Ai sensi del citato art. 263, i servizi di progettazione svolti per conto di un committente privato sono valutabili solo se i relativi lavori siano stati eseguiti, e la documentazione comprovante l'avvenuto espletamento della prestazione progettuale è necessariamente costituita dalla prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori, nel caso di specie mancante. Inoltre, mentre gli edifici 1, 2 e 3 dell'Atrium di Parma sono completati (la comunicazione di fine lavori è del 27.8.2015), gli edifici 4, 5 e 6 sono ancora in costruzione (la comunicazione di deposito del progetto esecutivo è del 4.8.2015), mentre le prestazioni professionali relative all'edificio 6 non potevano essere vantate, essendo successive al bando (la ricorrente precisa, con memorie difensive, che la progettazione dell'edificio 6 è stata assoggettata ad una variante sostanziale, talché la denuncia di deposito del progetto esecutivo è del 29.12.2015).

B) Sering s.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano, con la conseguenza che non è dato comprendere a quale titolo possa ambire all'appalto. In data 19.12.2007 essa si è scissa, con costituzione di Luna s.r.l., e in data 15.12.2015 Sering s.r.l. si è fusa per incorporazione con JPS Engineering s.r.l., con variazione di denominazione in J+S s.r.l.

3) Violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 in combinato disposto con l'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Non hanno reso la dichiarazione prescritta dal citato art. 38, per la capogruppo Seli Manutenzioni Generali s.r.l., il Consigliere Romanelli ed il Sindaco Richiuto Antonio; per la Damiani Holz& KO s.p.a. mancano le dichiarazioni ex art. 38 di un socio e consigliere di amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale,

nonché le dichiarazioni delle cariche riconducibili ad una s.r.l. socia di Damiani s.p.a.. E' inoltre mancata la dichiarazione antimafia.

4) Violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per manifesta illogicità, erronea presupposizione e difetto di motivazione.

Sussistono vari elementi di incongruità dell'offerta della controinteressata:

A) il costo di manutenzione ordinaria dei mezzi, del noleggio a freddo, del carburante e dei lubrificanti per attrezzature e mezzi di proprietà è stato indicato nella irrisoria somma di euro 6.500;

B) la controinteressata ha dichiarato che la maggior parte delle macchine e delle attrezzature è di proprietà e già ammortizzata, e tuttavia non ha prodotto i relativi libri cespiti;

C) manca l'indicazione dei costi dei manovratori dei mezzi (non distinguendosi tra nolo a caldo e nolo a freddo); il tempo d'uso del mezzo è superiore a quello del personale indicato;

D) il preventivo di spesa per il calcestruzzo è stato fornito dalla Gruber s.r.l., distante 326 km. dal cantiere, cosicché la distanza non garantisce integrità e qualità del materiale fornito; inoltre la predetta ditta, stando alla visura camerale, non tratta la vendita di calcestruzzo;

E) i quantitativi di ferramenta indicati dalla Damiani sono di molto inferiori alle indicazioni del progetto definitivo;

F) altre incongruenze emergono dalla perizia giurata allegata all'impugnativa (documento n. 31);

5) Violazione dell'art. 12 del bando di gara (il quale impone il sopralluogo, presso il cantiere, del titolare, del legale rappresentante o del direttore tecnico); eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il sopralluogo è stato effettuato, per l'ATI aggiudicataria, dal procuratore di Seli Manutenzioni Generali s.r.l., privo di poteri di rappresentanza.

Si sono costituite in giudizio Casa s.p.a. e la controinteressata.

Case s.p.a. ha, tra l'altro, così replicato:

I) la paternità degli edifici 1, 2 e 3 è irrilevante quanto al requisito dell'esperienza maturata negli ultimi 5 anni (art. 7.2 A, lett. 4.b del disciplinare), giacché la progettazione di essi non è stata allegata dalla controinteressata, né, quindi, valutata dalla commissione di gara (la sintesi descrittiva prodotta in sede di gara da Sering s.p.a. è riferita agli edifici direzionali 4, 5 e 6 –documento n. 10 bis depositato in giudizio dalla ricorrente-);

II) la stazione appaltante, quanto agli edifici 4, 5 e 6, non si è basata solo sulla dichiarazione della controinteressata e sulla sintesi descrittiva, ma sulla documentazione rilasciata da Alpe s.r.l., committente del centro Atrium, dalla quale risulta che Sering s.r.l. è unica progettista (al 100%) delle strutture in questione: rileva al riguardo il certificato di esecuzione del servizio rilasciato da Alpe s.r.l., attestante che la progettazione definitiva ed esecutiva degli edifici direzionali 4, 5 e 6 è stata effettuata al 100% da Sering s.r.l.;

III) la ricorrente, quanto alla dedotta mancanza del requisito dell'esperienza di progettazione, si è limitata ad allegare alcuni frontespizi di atti concernenti i suddetti edifici, e comunque, in relazione all'edificio 4, le relazioni di calcolo RS.0008 e RS.011 e le tavole 2.2 e S.4.1 indicano come unico progettista l'ingegner Fausto Pella di Sering s.p.a., e altrettanto dicasi per la relazione di calcolo RS.018 e la tavola 2/5 quanto all'edificio 5; infine, nei frontespizi relativi ai lavori dell'edificio 6, la firma dell'ingegner Pella risulta apposta congiuntamente a quella dell'ingegner Nodari (professionista dell'impresa Albertani, incaricata dell'esecuzione dell'intervento), che si deve ritenere abbia svolto un'attività afferente ai particolari costruttivi del legno (documenti identificati come n. 9 allegati al gravame);

IV) quanto al requisito di esperienza progettuale nell'ultimo decennio per la categoria S.04, con importo di almeno 2.352.262 euro (art. 7.2 A, lett. 4.a del disciplinare), in relazione agli edifici 1, 2 e 3 rileva il certificato di esecuzione del servizio rilasciato da Alpe s.r.l.. Inoltre, stando al documento n. 9 allegato al ricorso, in relazione all'edificio 1 il collaudo statico, la relazione di calcolo delle strutture in cemento armato e la tavola S.1.2 indicano nell'ingegner Fausto Pella il progettista delle strutture; in relazione all'edificio 2 e all'edificio 3 le rispettive relazioni di calcolo delle strutture in cemento armato indicano l'ingegner Pella come progettista. L'ingegner Pella era responsabile unico della progettazione degli edifici, e solo nella fase esecutiva e costruttiva delle opere in legno trovava spazio l'ingegner Nodari, professionista di riferimento della Albertani Corporates s.p.a.. Non possono esservi distinti responsabili della progettazione delle strutture in calcestruzzo e della progettazione delle strutture in legno, alla luce dell'art. 64, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001. Pertanto, la somma delle opere progettate dalla Sering s.r.l. (euro 1.219.248 per gli edifici 1, 2 e 3, ed euro 1.399.500 per gli edifici 4, 5 e 6) è pari a euro 2.618.748, superiore all'importo di euro 2.352.262 richiesto dall'art. 7.2 A, lett. 4.a del disciplinare di gara;

V) nel progetto elaborato per conto di Alpe s.r.l. rileva una tipologia analoga a quella prevista nel bando (quest'ultima è "in linea" e non "a torre");

VI) quanto agli elementi di incongruità dell'offerta dedotti, l'indicato costo di manutenzione ordinaria dei mezzi tiene conto del fatto che gli scavi e l'allontanamento dei materiali di risulta sono stati eseguiti in forza di un precedente appalto; l'aggiudicataria ha fornito, in sede di gara, l'elenco di attrezzature e macchine di proprietà e noleggate; ogni mezzo è noleggiato per un periodo superiore a quello di effettivo utilizzo, il che spiega perché le ore lavorative dell'autista siano inferiori a tale periodo; a seguito di una seconda richiesta di integrazioni della stazione appaltante, l'aggiudicataria ha fornito il preventivo di

una ditta di calcestruzzi operante su Firenze (documento n. 5, relativo alle fatture di acquisto); le quantità di ferramenta previste vanno valutate in relazione al progetto esecutivo, la cui redazione rientra nelle prestazioni affidate in appalto con l'impugnato provvedimento; le numerose carenze e incongruità rilevate nella perizia giurata di parte, non essendo state svolte nel ricorso, devono restare estranee all'oggetto del giudizio.

La controinteressata ha, tra l'altro, così controdedotto:

a) a dimostrazione del requisito di pregressa esperienza progettuale, Alpe s.r.l. ha conferito con contratto stipulato il 18.3.2013, a Sering s.r.l., l'incarico di progettazione dell'Atrium di Parma, compresa la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere civili e strutturali lignee (documento n. 9 prodotto dalla controinteressata il 22.3.2016); l'ingegner Fausto Pella della Sering ha redatto il progetto esecutivo strutturale dell'intero intervento, mentre l'ingegner Nodari della Albertani s.p.a. ha curato i particolari costruttivi delle strutture lignee; depongono in tal senso i moduli di denuncia dei lavori depositati presso il Comune di Parma (documenti n. 10-15), che indicano l'ingegner Pella quale "progettista strutturale dell'intero intervento" (e l'ingegner Nodari quale progettista delle strutture "prefabbricato occasionale in legno" quanto all'edificio 1, delle strutture "prefabbricato occasionale" quanto all'edificio 2, quale "ulteriore figura tecnica progettista delle strutture in legno" in relazione agli edifici 3 e 6), nonché i certificati di esecuzione rilasciati dal committente (documento n. 4 depositato in giudizio dalla controinteressata il 22.3.2016);

b) in ogni caso, prescindendo dalla progettazione dell'Atrium di Parma, i requisiti di capacità tecnica sussisterebbero comunque, in quanto l'aggiudicataria ha svolto la progettazione esecutiva dei manufatti CDD Cluster riguardanti EXPO 2015, costituente intervento analogo a quello in questione e corrispondente all'importo di euro 5.456.229 per la categoria S.04, superiore all'importo minimo richiesto pari

ad euro 2.352.262 (si veda il certificato di esecuzione costituente il documento n. 18 depositato in giudizio). L'indicazione di tale pregressa esperienza emerge dalla relazione prodotta da Sering s.r.l. alla stazione appaltante (documento n. 4, rectius: 6, depositato in giudizio dalla controinteressata);

c) il libro dei cespiti, indicante l'attrezzatura ammortizzata, è stato trasmesso alla stazione appaltante a seguito della richiesta di giustificazioni (documento n. 19); nella voce noli e trasporti sono stati inseriti i costi per i noli a freddo, mentre la quota relativa ai manovratori è stata inserita nella voce "manodopera"; l'oggetto sociale di Gruber s.r.l. è coerente con la fornitura di calcestruzzo cui essa sarà chiamata dall'aggiudicataria; in sede di integrazione delle giustificazioni è stato prodotto un secondo preventivo formulato da un impianto di betonaggio locale (documento n. 22).

Con ordinanza n. 148 del 23.3.2016 è stata respinta l'istanza cautelare. Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2873 del 21.7.2016.

In data 3.8.2016 Casa s.p.a. e l'aggiudicataria hanno stipulato il contratto d'appalto (in data 19.9.2016 è stata disposta la sospensione della progettazione, e in data 12.10.2016 la stazione appaltante ha consegnato l'area all'aggiudicataria ai fini dell'apertura del cantiere: si vedano le pagine 12 e 13 della memoria depositata da Casa s.p.a. in data 24.10.2016).

In pendenza del gravame, in data 26.9.2016, la ricorrente ha depositato in giudizio la dichiarazione dell'ingegner Nodari, il quale il giorno 27.6.2016 ha affermato di avere redatto i disegni esecutivi e la relazione di calcolo delle strutture in legno relativamente agli edifici 1, 2 e 3 dell'Atrium di Parma e di essere quindi il progettista delle strutture in legno di cui alla classe IX b.

In relazione a tale sopravvenienza documentale Casa s.p.a. ha eccepito che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come quella in esame, non possono

assumere alcun rilievo, nemmeno indiziario, nel processo amministrativo, e che la predetta dichiarazione appare smentita dalla dichiarazione della Albertani s.p.a. in data 14.9.2016 (documento n. 14), secondo cui Sering s.r.l. ha svolto essenziali attività progettuali concernenti le strutture in legno di cui alla classe IX b (da quest'ultima dichiarazione risulta che, sebbene su alcuni progetti vi sia la firma del solo ingegner Nodari in relazione a disegni esecutivi e calcoli statici, altri sono firmati dall'ingegner Fausto Pella, cosicché le attività progettuali sono state svolte "congiuntamente" con professionisti dello studio Sering).

Con memoria di replica depositata in giudizio il 28.10.2016 il Consorzio deducente qualifica come pregiudiziale la trattazione dei motivi aggiunti ex art. 117 c.p.a., e chiede quindi un rinvio della trattazione del presente ricorso a data successiva alla camera di consiglio, fissata per il 14.12.2016, relativa alla controversia sul silenzio.

All'udienza del 9 novembre 2016 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione dell'impugnativa, sull'assunto che devono essere trattati per primi i motivi aggiunti proposti avverso il silenzio inadempimento di Casa s.p.a..

La richiesta non può essere accolta.

La trattazione della controversia avente ad oggetto il silenzio tenuto dalla stazione appaltante sull'istanza trasmessa in data 25.7.2016 non influisce sul giudizio relativo alle censure dedotte avverso il provvedimento di aggiudicazione: la decisione sul ricorso principale non dipende dalla decisione sui motivi aggiunti.

Pertanto, stante la mancanza di un nesso di pregiudizialità, non vi è ragione per disporre l'auspicato rinvio, il quale peraltro si porrebbe in contraddizione con le finalità di speditezza processuale proprie dello specifico rito acceleratorio previsto in materia di appalti.

2. Ciò premesso, valgono nel merito le seguenti considerazioni.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che in realtà la controinteressata difetta sia del prescritto requisito di pregressa esperienza di progettazione esecutiva relativo agli ultimi 5 anni, sia del requisito di avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio, di servizi di progettazione per lavori del valore di almeno 2.352.262 euro nella categoria S.04.

La doglianza è infondata.

Il Collegio precisa innanzitutto che i requisiti di capacità tecnica derivanti dall'esperienza progettuale relativa a manufatti EXPO 2015, evidenziata nelle memorie difensive della controinteressata, non trovano un corrispondente riscontro nei documenti allegati all'offerta. La pregressa progettazione relativa ad EXPO 2015 non è menzionata nei certificati di regolare esecuzione presentati in sede di gara, ma trova una sommaria descrizione nella sintesi descrittiva (documento n. 6 prodotto da Seli Manutenzioni Generali s.r.l.), dalla quale non risulta né l'indicazione del committente, né l'importo dei lavori, né il riferimento a documenti che, ai sensi dell'art. 263 del d.p.r. n. 207/2010, siano idonei a far assurgere pregresse esperienze a elemento di capacità tecnica.

Pertanto, allo stato attuale, la predetta esperienza professionale, per come presentata in sede di gara, non potrebbe supplire alla eventuale pretermissione dei servizi resi in relazione all'Atrium di Parma.

E' quindi necessario valutare se la documentazione concernente quest'ultimi, contestata con il ricorso, dimostri il possesso del requisito di capacità tecnica necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva de qua.

Dalla documentazione prodotta in sede di gara risulta che la capogruppo del subraggruppamento per la progettazione esecutiva (Sering s.r.l.) ha svolto, tra il 2013 e il 2015, prestazioni professionali concernenti la categoria S.04 per la progettazione di edificio analogo a quello cui è riferita la gara in questione;

parimenti, risulta che Sering s.r.l. soddisfa il requisito di esperienza relativo a progettazione per la categoria di lavori S.04.

Infatti, come dimostrano i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente privato Alpe s.r.l. (costituenti il documento n. 4 depositato in giudizio da Seli Manutenzioni Generali s.r.l.), Sering s.r.l. tramite il proprio tecnico Pella Federico ha redatto il progetto relativo agli edifici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del nuovo complesso direzionale di Parma (cosiddetto Atrium), il quale contemplava lavori della categoria S.04 (strutture in legno) per l'importo totale di euro 2.618.748.

Trattasi di esperienza professionale rispondente a quanto prescritto dall'art. 7.2 A, punto 4.a, del disciplinare di gara, laddove prescrive l'esperienza progettuale, negli ultimi 10 anni, relativa alla categoria S.04 d'importo pari almeno ad euro 2.352.262.

Tale documentazione dimostra altresì il soddisfacimento del requisito imposto dall'art. 7.2 A, punto 4.b, del disciplinare (“aver svolto, negli ultimi 5 anni, almeno 1 servizio di progettazione strutturale di livello esecutivo riguardante un edificio analogo; per edificio analogo si intende un edificio pluripiano realizzato con tecnologie costruttive con pannelli strutturali in legno XLAM”). Invero, l'Atrium di Parma ha due piani fuori terra (e quindi rientra nella nozione di edificio pluripiano, ovvero caratterizzato da più di un piano, secondo il significato proprio della parola “pluripiano”) e prevede l'utilizzo di pannelli in legno XLAM, con la conseguenza che rientra nella definizione espressa dal citato art. 7.2 A, punto 4.b, anche se la tipologia strutturale (“intelaiata”) fosse, come ritiene il ricorrente (pagine 8 e 9 dell'impugnativa), diversa da quella del progetto richiesto da Casa s.p.a. (“scatolare”), visto che la *lex specialis* di gara non fa ad essa riferimento.

I predetti requisiti di capacità tecnica trovano ulteriore riscontro nel contratto stipulato in data 18.3.2013 tra il committente Alpe s.r.l. e Sering s.r.l. (documento n. 9 prodotto in giudizio dalla controinteressata il 22.3.2016), dal quale risulta che quest'ultima è stata incaricata della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere

civili e strutturali lignee (sia pure con la precisazione che le verifiche della relativa ottimizzazione tecnologica avrebbero dovuto essere effettuate insieme all'azienda che si sarebbe aggiudicato l'appalto delle strutture). Del resto, Alpe s.r.l. in tanto ha potuto affidare i lavori di realizzazione dell'Atrium alla Albertani s.p.a. in quanto Sering s.r.l. aveva provveduto a redigere il progetto esecutivo del complesso, progetto che figura tra gli allegati che l'appaltatore dei lavori dichiara di conoscere e accettare senza riserva alcuna, come si evince dal contratto stipulato tra Alpe s.r.l. e Albertani s.p.a. in data 31.3.2014 (costituente il documento 11 depositato in giudizio dalla controinteressata J+S s.r.l.). In quest'ultimo contratto (pagina 6) viene inoltre evidenziato che il tecnico che ha predisposto gli elaborati necessari al rilascio del permesso di costruire è l'architetto Federico Pella di Sering s.r.l..

Pertanto, nei suddetti contratti trova riscontro quanto attestato nei certificati di regolare esecuzione esibiti alla stazione appaltante. Un ulteriore riscontro è dato dalle fatture emesse da Sering s.r.l. nei confronti di Alpe s.r.l. in data 31.7.2013 e 31.10.2013, aventi come causale la progettazione definitiva ed esecutiva (documento n. 12 depositato in giudizio da J+S s.r.l.).

Il ruolo di Sering s.r.l. nella progettazione risulta infine nelle denunce dei lavori aventi ad oggetto i sei edifici di cui si compone l'Atrium di Parma (documenti da 10 a 15 depositati in giudizio da Seli Manutenzioni s.r.l.), le quali riconducono all'architetto Federico Pella il progetto architettonico dell'intero intervento, e a Fausto Pella la progettazione strutturale dell'intero intervento.

In tale contesto il ruolo dell'ingegner Nodari, tecnico della Albertani s.p.a., la cui prestazione rileva necessariamente dopo la redazione del progetto esecutivo propedeutico all'appalto dei lavori affidato da Alpe s.r.l. ad Albertani s.p.a., non può che essere limitato a dettagli costruttivi della struttura in legno oppure a varianti in corso d'opera che nulla tolgono alla riconducibilità del progetto iniziale a Sering s.r.l..

Pertanto, a fronte di tali risultanze documentali, il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria non è smentito dal riferimento, espresso nei certificati di collaudo richiamati nel ricorso, all'ingegner Nodari, tecnico della Albertani s.p.a.. Tali conclusioni sono rafforzate dalle considerazioni svolte nella trattazione del successivo motivo di gravame.

3. Con la prima parte della seconda censura l'esponente deduce che la controinteressata non ha dato prova dell'esperienza professionale richiesta dall'art. 7.A, punto 4.b, del disciplinare di gara (progettazione di edificio analogo negli ultimi 5 anni), in quanto ai sensi dell'art. 263 del d.p.r. n. 207/2010 i servizi di progettazione svolti per conto del committente privato (nel caso in esame, Alpe s.r.l.) possono essere adottati come requisito di capacità tecnica solo se i lavori connessi alla progettazione siano stati eseguiti, mentre invece gli edifici 4, 5 e 6 dell'Atrium di Parma sono ancora in costruzione, ed anzi le prestazioni professionali relative all'edificio n. 6 sono successive al bando.

Il rilievo è infondato.

Ai sensi dell'art. 263, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, i pregressi servizi di progettazione svolti per un committente privato, adottati come requisito di capacità tecnica, sono legittimamente documentati mediante certificati di regolare esecuzione, che infatti la controinteressata ha fornito alla stazione appaltante; quali ulteriori documenti idonei a comprovare il possesso del predetto requisito la norma indica la copia del contratto relativo alla prestazione professionale e la copia delle fatture concernenti la prestazione medesima (parimenti esibiti dall'aggiudicataria).

Il citato art. 263, nel regolare la maturazione dei requisiti di capacità tecnica spendibili nelle procedure di gara, distingue tra progetti commissionati dall'Amministrazione e progetti "svolti per committenti privati", disciplinandoli separatamente. Tuttavia, l'inciso per cui: "Non rileva al riguardo la mancata

realizzazione dei lavori ad essa relativi" deve correttamente essere inteso come riferito alla progettazione svolta nell'ambito di entrambi i settori di riferimento, senza che rilevi la distinzione tra pubblico e privato. In particolare, per quanto concerne la disciplina specificamente prevista per i progetti svolti per committenti privati, è precisato che l'operatore economico può di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi prestati, salvo l'onere di fornire, su richiesta della stazione appaltante, la prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso "gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima."

Un significativo indirizzo giurisprudenziale ha evidenziato come la riconosciuta possibilità di dimostrare l'avvenuta esecuzione dei servizi di progettazione anche fornendo semplicemente copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima, "impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi "Non rileva ... la mancata realizzazione dei lavori ... relativi", dal momento che dell'esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione - pure reputata sufficiente dalla norma- degli "atti autorizzativi o concessori")" (TAR Puglia, Bari, I, 22.4.2015, n. 627).

Dunque, una volta che risulti, come nel caso sottoposto all'esame del Collegio, lo svolgimento in favore di un committente privato di un pregresso servizio di progettazione, il quale sia debitamente comprovato dal relativo contratto nonché dalle conferenti fatture, oppure dai certificati di regolare esecuzione, deve ritenersi che la pregressa prestazione progettuale dichiarata costituisca indice adeguato della capacità tecnica richiesta, a prescindere dal dato successivo della realizzazione o meno delle opere ad essa conseguenti, di cui, appunto, non si richiede venga

fornita dimostrazione. Del resto, una volta riconosciuta la possibilità di spendere nelle gare pubbliche anche la professionalità acquisita nel settore delle committenze private, è del tutto logico che la valutazione in ordine all'effettiva corretta esecuzione dell'incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato, senza che rilevi l'utilizzo successivo del progetto stesso da parte di quest'ultimo (Cons. Stato, V, 10.2.2015, n. 692): la norma della cui interpretazione si tratta non esige nemmeno, quale condizione per il riconoscimento in discussione, che l'appalto dei lavori previsti nel progetto sia stato aggiudicato.

Una volta che emerga un progresso "servizio svolto per un committente privato", il quale risulti comprovato, deve ritenersi che tale prestazione sia per ciò stesso riconoscibile quale indice di capacità tecnica in forza della regola dettata dalla seconda parte dell'art. 263, comma 2 (il cui incipit è appunto in questi termini: "Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati ...").

Tale conclusione porta a disattendere non solo la censura incentrata sulla violazione dell'art. 263 del d.p.r. n. 207/2010, ma anche il precedente motivo di ricorso, nella parte riferita alle indicazioni del certificato di collaudo; è infatti evidente che, se ai fini della valutazione del requisito de quo rileva la regolare esecuzione del progetto in sé (certificata dal committente privato), è irrilevante il fatto che l'opera progettata subisca, durante l'esecuzione dei lavori, delle varianti, e che il certificato di collaudo indichi un diverso progettista delle strutture in legno ad esito di vicende successive alla progettazione svolta dal soggetto che vanta il requisito di capacità tecnica previsto dall'art. 263 del d.p.r. n. 207/2010.

In siffatto contesto, e considerata la documentazione probatoria menzionata nella trattazione della precedente censura, la dichiarazione sottoscritta dall'ingegner Nodari, di essere in realtà lui il progettista delle strutture in legno degli edifici n. 1, 2 e 3 dell'Atrium di Parma (documento n. 2 depositato in giudizio dal ricorrente in

data 26.9.2016), non inficia la validità della dichiarazione resa dall'aggiudicataria in sede di gara in ordine al possesso del requisito di pregressa esperienza progettuale. Ciò a prescindere dalla questione dell'irrilevanza o della valenza indiziaria delle dichiarazioni scritte presentate nel processo amministrativo e dalle deduzioni della difesa della controinteressata incentrate sulla dichiarazione da ultimo resa da Albertani s.p.a., sottoscritta anche dall'ingegner Nodari (documento n. 14 depositato in giudizio il 18.10.2016).

4. Privo di pregio è il riferimento alla progettazione relativa all'edificio n. 6 dell'Atrium di Parma, che secondo il ricorrente sarebbe successiva all'indizione della gara in argomento e quindi non valutabile.

Il contratto stipulato tra Alpe s.r.l. e Sering s.r.l., l'affidamento dei lavori ad Albertani s.p.a. successivo all'acquisizione del progetto esecutivo del complesso (si veda la pagina 2 del contratto sottoscritto da Alpe s.r.l. e da Albertani s.p.a., costituente il documento n. 11 depositato in giudizio da J+S s.r.l.) e il certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione, rilasciato in data 25.8.2015, riferito all'edificio n. 6 (documento n. 4 depositato in giudizio da Seli Manutenzioni Generali s.r.l.) dimostrano che la progettazione esecutiva dell'edificio n. 6 è stata realizzata prima dell'indizione della gara sfociata nell'impugnata aggiudicazione.

5. Con la seconda parte della seconda censura l'istante sostiene che Sering s.r.l. in data 20.7.2007 è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio e in data 15.12.2015 si è fusa per incorporazione con la società JPS Engineering s.r.l., con nuova denominazione "J+S s.r.l.", per cui sarebbe incomprensibile il titolo in base al quale essa possa essere ammessa alla gara.

Il rilievo non ha pregio.

Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006 le vicende soggettive riguardanti l'operatore economico partecipante alla gara, tra le quali la fusione per

incorporazione, non inficiano la possibilità di ammissione alla procedura selettiva e di aggiudicazione. Inoltre, Sering s.r.l. e J+S s.r.l. risultano regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (documento n. 20 depositato in giudizio da Casa s.p.a.).

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che le dichiarazioni richieste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono state omesse da un consigliere e da un sindaco della capogruppo Seli Manutenzioni Generali s.r.l., da due soci (uno dei quali consigliere di amministrazione) e dai componenti del Collegio sindacale della mandante Damiani Holz & KO s.p.a., e che l'art. 85, comma 2 lett. b e comma 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011 statuisce che la documentazione antimafia vada riferita al direttore tecnico, al legale rappresentante nonché ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

La doglianza non è condivisibile.

L'obbligo di dichiarazione dei requisiti morali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 riguarda gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, e non la titolarità in sé della carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale (TAR Basilicata, I, 25.10.2016, n. 950; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 9.1.2015, n. 13).

Inoltre, la disciplina antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 attiene ad adempimenti propedeutici alla stipula del contratto di appalto, e non a dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, in sede di gara (TAR Lazio, Roma, I, 21.7.2014, n. 7796).

7. Con il quarto motivo di gravame l'istante deduce l'esistenza di vari elementi di incongruità dell'offerta economica della controinteressata.

La censura non può essere accolta.

La controinteressata, a giustificazione dell'attendibilità della propria offerta, ha precisato alla stazione appaltante di essere proprietaria dei terreni su cui insistono

stabilimenti, magazzini ed uffici, di essere svincolata dagli oneri connessi ad affitti e ammortamenti e di essere titolare di beni già ammortizzati, nonché di usufruire di sconti sui costi di fornitura, ed ha quantificato nella misura del 4% l'utile previsto (si vedano i documenti depositati in giudizio da Casa s.p.a. in data 21.3.2016).

I numerosissimi profili sintomatici di anomalia dell'offerta adottati dal ricorrente non danno alcuna indicazione circa la possibilità che i costi indicati dall'aggiudicataria siano inferiori a quelli reali in misura tale da superare o azzerare l'utile d'impresa. Invero, la congruità dell'offerta economica deve essere valutata nel suo complesso, ed eventuali sottostime di alcune voci di costo rilevano solo se, globalmente considerate, comportano una gestione in perdita, o comunque priva di convenienza economica per l'impresa, dell'appalto.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il costo di manutenzione ordinaria dei mezzi e noleggi, indicato in euro 6.500, tiene conto del fatto che gli scavi relativi all'opera in questione erano già stati eseguiti prima dell'indizione della gara.

L'ammortamento dei beni trova riscontro nell'elenco dei mezzi indicante il residuo valore degli stessi, trasmesso dalla controinteressata alla stazione appaltante (allegato n. 4 del documento n. 11 depositato in giudizio da Casa s.p.a.).

In relazione al tempo di impiego del mezzo, superiore a quello del personale indicato, occorre considerare che i tempi di presenza in cantiere del mezzo stesso sono superiori a quelli del suo effettivo utilizzo, con la conseguenza che appare ragionevole ipotizzare ore di lavoro dell'autista inferiori alle ore di noleggio.

Privo di pregio è il riferimento, espresso nel gravame, ai costi del calcestruzzo indicati dalla controinteressata. Il preventivo di Gruberg s.r.l., fornitrice dell'aggiudicataria, proviene da una ditta il cui oggetto sociale include il commercio di materiali per l'edilizia, nella cui ampia definizione rientra la fornitura di calcestruzzo (documenti n. 20 e 21 depositati in giudizio da Seli Manutenzioni Generali s.r.l.).

Peraltro, il predetto operatore economico non è l'unico venditore di calcestruzzo al quale l'aggiudicataria ricorre, in quanto quest'ultima ha anche esibito il preventivo della ditta Unical, presente in Toscana non lontano dal cantiere in questione (allegato n. 5 del documento n. 13 depositato in giudizio da Casa s.p.a. il 21.3.2016).

La dedotta sottostima delle quantità di ferramenta (riferita al computo del materiale prodotto dalla controinteressata in sede di giustificazione dell'offerta, costituente l'allegato n. 26 depositato in giudizio da Seli Manutenzioni Generali s.r.l.) appare priva di un oggettivo riscontro documentale, pur essendo attestata nella perizia giurata annessa al gravame; l'esatta determinazione di tali quantità è comunque condizionata dalle indicazioni che saranno espresse nel progetto esecutivo, la redazione del quale rientra tra le prestazioni da affidare ad esito della gara.

La ricorrente rinvia infine alle varie incongruenze elencate nella perizia giurata acclusa all'impugnativa.

Occorre tuttavia considerare che il ricorso deve essere, notoriamente, autosufficiente nella esposizione delle censure, finalizzato alla puntuale e distinta individuazione della causa petendi, senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad una relazione tecnica o ad altri scritti o atti difensivi (Cons. Stato, IV, 23.7.2009, n. 4623; idem, VI, 4.1.2016, n. 8).

Né possono soccorrere al riguardo i rilievi espressi dal ricorrente, in punto di analisi dei prezzi, nella memoria difensiva depositata in giudizio il 24.10.2016, non notificata, la quale non può ampliare le doglianze riportate nel ricorso.

La censura dedotta è quindi, in tale parte, inammissibile, come eccepito dalla difesa della stazione appaltante.

In ogni caso la predetta relazione tecnica, nel riferirsi alle analisi di singole voci economiche, non dà contezza dell'incidenza complessiva di esse sull'utile finale dichiarato dalla controinteressata.

8. Con il quinto motivo l'istante lamenta la violazione della norma del bando secondo cui il sopralluogo presso il cantiere deve essere effettuato dal titolare, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa offerente.

Il mezzo non ha alcun pregio.

Il prescritto sopralluogo preventivo è stato effettuato dalla controinteressata tramite il proprio dipendente Romanelli Paolo, in ciò legittimato dalla procura speciale notarile rilasciata dal legale rappresentante di Seli Manutenzioni Generali s.r.l. (documento n. 7 depositato in giudizio da Casa s.p.a. il 21.3.2016). In tal modo, il sopralluogo è riconducibile al rappresentante legale cui fa riferimento la prescrizione di gara, ovvero è riferibile all'ATI controinteressata.

Con memoria difensiva depositata in giudizio il 24.10.2016 il ricorrente deduce che sarebbe contraddittorio da un lato legittimare il signor Romanelli ad effettuare il sopralluogo, dall'altro esonerarlo dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il rilievo, a prescindere dalla questione della sua inammissibilità (eccepita da Casa s.p.a. nella memoria prodotta il 28.10.2016), non ha alcun pregio.

Il predetto obbligo di dichiarazione fa carico ai soggetti muniti di rappresentanza, ovvero aventi propri poteri di gestione societaria, e quindi dotati del potere di impegnare all'esterno la persona giuridica. Non rientra tra essi il componente del consiglio di amministrazione delegato allo svolgimento di un'attività materiale di sopralluogo, trattandosi di operazione che di per sé non concreta un impegno dell'impresa verso l'esterno.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge a Casa s.p.a. e l'ulteriore somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge per metà a J+S s.r.l. e per la restante metà a Seli Manutenzioni Generali s.r.l., a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO